

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.Ind.it

e-mail:<u>crInd.sicilia01@F.I.G.C..it</u>

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.183 TFT 21 del 12 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 12 gennaio 2021

RICORSI

Procedimento n. 10/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

Ricorso dell'A.S.D. SPORTING ACICATENA F.C. avverso delibera del Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. dell'11.08.2020 pubblicata su C.U. n.33 del 12.08.2020 nella parte che ha escluso la ricorrente per la stagione 2020/2021 dal Campionato di Eccellenza.

Con ricorso depositato a mezzo pec, in data 10.09.2020 e comunicato, in pari data sempre a mezzo pec, al Comitato Regionale Sicilia – L.N.D. l'A.S.D. Sporting Acicatena F.C., in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la delibera assunta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia L.N.D. in data 11.08.2020 e pubblicata sul C.U. n. 33 del 12.08.2020 che ha disposto l'esclusione della ricorrente dal Campionato di "Eccellenza" stagione sportiva 2020/2021 per non avere questa perfezionato l'iscrizione nei termini perentori di cui all'art. 28 lett. B) e C) del regolamento della L.N.D. pubblicato sul C.U. n.1 del 2 luglio 2020

Sostiene, in buona sintesi, l'A.S.D. Sporting Acicatena F.C., che nel fare ciò il Consiglio Regionale ha male interpretato le norme sopra richiamate avendo essa comunque ottemperato al versamento di quanto dovuto, sebbene in forma diversa da quanto previsto dalla normativa, per cui chiede, previa annullamento della predetta delibera, di essere riammessa, per la stagione sportiva 2020/2021, al campionato regionale di "Eccellenza".

Questo Tribunale con propria decisione del 29.9.2020, pubblicata sul C.U. n.84/TFT12 di pari data, dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che questo Tribunale Federale non avesse alcuna competenza a decidere in quanto la competenza doveva individuarsi nel Collegio di garanzia del CONI o, al più, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, trattandosi di impugnazione avverso una decisione di un Organo Federale.

Avverso tale decisione l'A.S.D. Sporting Acicatena F.C. ricorreva dinanzi alla Corte Federale di Appello che, con decisione del 3/11/2020 (dispositivo) e successivi motivi pubblicati in data 13.11.2020, annullava la decisione di questo Tribunale ritenendolo, al contrario, competente. La Segreteria della CFA, ha rimesso a mezzo pec del 16.11.2020 gli atti del procedimento a questo TFT che ha provveduto, ai sensi del comma 2 dell' art. 106 C.G.S., a rifissare l'udienza odierna per la discussione del merito.

Con pec del 5 gennaio 2021 si è costituito per il Comitato Regionale Sicilia l'Avv. Lucio Giacomardo depositando memoria e documenti che sono stati notificati, in pari data, al difensore dell'A.S.D. Sporting Acicatena F.C.

All'udienza odierna, tenuta in videoconferenza, è comparso per la sola ricorrente l'Avv. Valentina Distefano che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Infatti la ricorrente impugna la decisione assunta dal Consiglio Direttivo di escluderla dal campionato di Eccellenza per non avere perfezionato, nei termini, l'iscrizione e chiede, conseguentemente, di essere riammessa "sic et simpliciter" al predetto campionato senza, però, notificare il ricorso alle contro interessate A.S.D. Jonica e A.S.D. Casteltermini nelle more ripescate al posto delle Società escluse nel campionato di Eccellenza giusta

delibera, non impugnata, del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia in quanto l'ammissione in sovrannumero ad un campionato è un provvedimento straordinario di esclusiva competenza del Presidente Federale.

Secondo quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n.60 del 30.11.2015 in ordine alla procedure di ammissione ai campionati, questa è equiparabile ad una procedura concorsuale che esclude la possibilità di deroghe individuali e impone un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto, poiché l'ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. Ne segue (prosegue il Collegio di Garanzia), la necessità che la disciplina dettata dal Comunicato Ufficiale per la iscrizione al campionato venga interpretata ed applicata in modo rigoroso ed uniforme, senza consentire alcuna deroga nell'accertamento della tempestività dei requisiti formali e sostanziali ivi prescritti.

Solo per completezza del decidere non può non rilevarsi come il ricorso oltre che inammissibile sia infondato anche nel merito.

Innanzitutto appare del tutto irrealistica l'affermazione secondo cui in data 30 aprile 2020 il responsabile amministrativo del CR Sicilia avrebbe rifiutato un assegno bancario di € 1.200,00 poiché a quella data tutti i Comitati Regionali d'Italia erano chiusi per effetto delle disposizioni governative che avevano disposto il *lockdown* con sospensione di tutte le attività non strategiche fra cui vi rientrava anche l'attività sportiva di squadra ed individuale; mentre il relativo personale era stato posto in Cassa Integrazione.

Pertanto alla data del 30 giugno 2020, l'A.S.D. Sporting Acicatena F.C. (già Sporting Pedara) risultava debitrice nei confronti del C.R. Sicilia della complessiva somma di € 2.860,54 come da scheda contabile in atti.

La ricorrente, formalizzata l'iscrizione al campionato di Eccellenza in data 29.07.2020, versava la somma di € 619,20 rimanendo, così debitrice di € 2.241,34.

Con e-mail del 3 agosto 2020 l'ufficio amministrativo del C.R. Sicilia invitava l'A.S.D. Sporting Acicatena F.C. a versare, mediante bonifico bancario ed entro e non oltre il 7 agosto 2020, la complessiva somma di € 2.241,34 **pena l'esclusione dal campionato.**

Quest'ultima, in contrasto con quanto previsto dall'art. 28 del C.U. n. 1 della L.N.D. che prevedeva espressamente che il pagamento delle somme dovute per l'iscrizione ai campionati dovesse avvenire unicamente mediante la dazione di assegno circolare o mediante bonifico bancario, dapprima consegnava in data 7 agosto 2020 due assegni bancari che giustamente venivano rifiutati.

Successivamente, e più precisamente in data 11.08.2020, detti due assegni venivano sostituiti con altro assegno bancario che veniva ancora una volta rifiutato dall'Ufficio Amministrativo sia perché il pagamento, ancora una volta, era avvenuto con modalità diverse da quelle previste, sia perché proposto oltre il termine decadenziale.

Solo in data 24/08/2020, ben oltre il termine ultimo del 7 agosto 2020, l'odierna ricorrente ebbe ad effettuare il bonifico bancario di € 2.241,34.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla A.S.D. Sporting Acicatena F.C. il pagamento mediante assegno bancario non è un pagamento pro soluto ma bensì, come correttamente evidenziato dalla difesa del C.R. Sicilia, pro solvendo infatti non solo l'assegno bancario viene accettato salvo buon fine ma l'estinzione dell'obbligazione avviene solo nel momento in cui la somma in esso riportata è effettivamente pagata dall'istituto di credito.

E ciò senza considerare che come evidenziato sopra il tutto è comunque avvenuto oltre i termini perentori regolamentari per cui del tutto legittima risulta la delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Sicilia che ha escluso la ricorrente dal campionato di "Eccellenza" (Cfr. Collegio di Garanzia del CONI decisione n.26/2017).

In ragione di quanto sopra rimangono assorbiti gli ulteriori profili di impugnazione di cui al ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso proposto dall'A.S.D. Sporting Acicatena F.C. in persona del suo Presidente pro tempore. Ordina incamerarsi il versato contributo di accesso alla giustizia di € 1.000,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

DEFERIMENTI

Riunione del giorno 12 gennaio 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

Procedimento n. 24/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Rinaudo Claudio (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

Sig. Scrozzo Salvatore (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

Sig. Mazzola Giovanni (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti); società A.S.D. Partinicaudace.

Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6794/1018 del 07/12/2020:

- Il sig. Rinaudo Claudio, all'epoca dei fatti Calciatore della società A.S.D. Partinicaudace per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 del vigente C.G.S., per aver aggredito il calciatore della società A.S.D. Casteltermini Jallow Barisu, prima della gara Partinicaudace/Casteltermini del 02.02.2020, sferrandogli un pugno al volto mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio;
- Il sig. Scrozzo Salvatore, all'epoca dei fatti Calciatore della società A.S.D. Partinicaudace, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S per aver aggredito il calciatore della società A.S.D. Casteltermini Jallow Barisu, prima della gara Partinicaudace/Casteltermini del 02.02.2020, mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio ospiti bloccandolo da dietro, facendolo cadere a terra e consentendo in tal modo al Rinaudo di colpirlo al volto con un pugno;
- Il sig. Mazzola Giovanni, all'epoca dei fatti Calciatore della società A.S.D. Partinicaudace, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., per aver minacciato ed incitato i propri compagni Rinaudo Claudio e Scrozzo Salvatore ad aggredire e percuotere il calciatore della società A.S.D. Casteltermini Jallow Barisu, prima della gara

- Partinicaudace/Casteltermini del 02.02.2020, mentre si accingeva ad entrare nello spogliatoio ospite;
- la società A.S.D. Partinicaudace, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dai propri tesserati Rinaudo Claudio, Scrozzo Salvatore e Mazzola Giovanni al momento della commissione dei fatti.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, regolarmente convocate, hanno fatto pervenire nei termini, per il tramite del loro difensore di fiducia, lista testi.

All'udienza dibattimentale è comparso il difensore dei deferiti il quale ha insistito nella ammissione della richiesta prova testimoniale ed ha concluso per il proscioglimento di tutte le parti deferite, non essendo i fatti contestati qui provati oltre ogni ragionevole dubbio.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

sette gare di squalifica a carico del Sig. Rinaudo Claudio (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

sette gare di squalifica a carico del Sig. Scrozzo Salvatore (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

sette gare di squalifica a carico del Sig. Mazzola Giovanni (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace

L'odierno deferimento trae origine da una decisione del Giudice Sportivo Regionale in relazione alla gara A.S.D. Partinicaudace/A.S.D. Casteltermini del 02.02.2020 (C.U. n. 285 del 05.02.2020), con la quale si rimettevano gli atti alla Procura Federale al fine di accertare gli autori di una presunta aggressione a carico del calciatore dell'A.S.D. Casteltermini sig. Jallow Barisu ad opera di alcuni tesserati dell'A.S.D. Partinicaudace.

A seguito dell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale è stato possibile individuare negli odierni deferiti i presunti autori dei fatti in indagine.

Risulta acquisita dalla Procura Federale e depositata in atti un'annotazione di P.G. effettuata dai Carabinieri di Partinico nell'immediatezza dei fatti (02.02.2020) che individua, tramite riconoscimento fotografico della parte offesa, gli autori del fatto in Rinaudo Claudio e Scrozzo Salvatore. Nessun riferimento viene fatto all'odierno deferito Mazzola Giovanni.

La Procura Federale in data 01.07.2020 ha effettuato l'esame della parte offesa Jallow Barisu dal quale è emerso che prima dell'inizio della gara A.S.D. Partinicaudace/ASD Casteltermini del 2.2.2020 lo stesso è stato aggredito da alcuni tesserati dell'A.S.D. Partinicaudace indicati in Rinaudo Giuseppe, Scrozzo Salvatore e Mazzola Giovanni. Con evidente discrasia con la suindicata annotazione di P.G. nella quale vengono individuati come autori del fatto i soli Rinaudo Claudio (e non Giuseppe) e Scrozzo Salvatore.

In data 13.07.2020 si è dato anche corso alle audizioni dei sigg. Sanvito Salvatore A.S.D. Casteltermini), Soresi Domenico (dirigente società Partinicaudace) e dei calciatori dell'A.S.D. Partinicaudace sigg. Rinaudo Claudio, Rinaudo Giuseppe, Scrozzo Salvatore e Mazzola Giovanni, dai cui esami sostanzialmente non è emerso nulla di particolarmente rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti, avendo tutti sostenuto di non essere stati presenti durante l'episodio in questione. I sigg. Scrozzo Salvatore e Rinaudo Claudio hanno tuttavia affermato di essere venuti a conoscenza dei fatti per essere stati convocati il giorno successivo dai Carabinieri di Partinico per l'apertura a loro carico di un procedimento per lesioni a danno del sig. Jallow Barisu (successivamente archiviato per improcedibilità per mancanza di querela della parte offesa). E' inoltre emerso che durante la gara di andata c'era stato un diverbio tra il calciatore dell'A.S.D. Casteltermini Jallow Barisu e quello dell'A.S.D. Partinicaudace Rinaudo Claudio.

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la chiesta prova testimoniale essendo stata formulata in modo generico e non per capitoli per come previsto dal co.2 dell'art. 60 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dall'esame delle dichiarazioni in atti e dai documenti prodotti che il deferimento appare fondato, evidenziando che il principio penalistico della prova dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio non può essere estesa al processo sportivo.

Ritiene infatti che il riconoscimento fotografico fatto dal calciatore Jallow Barisu dinanzi ai Carabinieri di Partinico, subito dopo il verificarsi dell'evento, appare particolarmente attendibile a discapito dell'attività di indagine svolta mesi dopo dalla Procura Federale, e senza considerare la fede privilegiata che gode un'attività svolta dall'autorità di Polizia Giudiziaria.

Risulta pertanto sufficientemente provata la condotta lesiva posta in essere dai calciatori Rinaudo Claudio e Scrozzo Salvatore a danno del calciatore sig. Jallow Barisu, così come risulta sufficientemente provato il comportamento contestato al sig. Mazzola Giovanni.

Infine ai comportamenti ascrivibili ai sigg. Rinaudo Claudio, Scrozzo Salvatore e Mazzola Giovanni consegue una responsabilità oggettiva della società A.S.D. Partinicaudace trattandosi di soggetti ad essa tesserati all'epoca dei fatti.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, che si determinano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

gare cinque di squalifica a carico del Sig. Rinaudo Claudio (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

gare tre di squalifica a carico del Sig. Scrozzo Salvatore (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

gare due di squalifica a carico del Sig. Mazzola Giovanni (Calciatore Società A.S.D. Partinicaudace all'epoca dei fatti);

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 25/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Anthony Marcel Wright (Calciatore Società A.S.D. F.C. Motta 2011 all'epoca dei fatti); società A.S.D. F.C. Motta 2011

Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato Promozione

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7251/290 del 17/12/2020:

 Il sig. Anthony Marcel Wright (Calciatore della Società A.S.D. F.C. Motta 2011 all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. e all'art. 32 comma 2 C.G.S in relazione all'art. 40 comma

- 6 N.O.I.F., per avere, in occasione della richiesta di tesseramento con la società A.S.D. F.C. Motta 2011, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra federazione estera
- la società A.S.D. F.C. Motta 2011 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio calciatore sig. Anthony Marcel Wright.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

squalifica per tre gare a carico del sig. Anthony Marcel Wright (Calciatore della società A.S.D. F.C. Motta 2011 all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. F.C. Motta 2011.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che la condotta ascritta al calciatore sig. Anthony Marcel Wright risulta provata.

L'esame della dichiarazione resa dal calciatore in oggetto in sede di richiesta di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Motta 2011 non risponde a verità. Risulta infatti, da una verifica effettuata presso la federazione Statunitense, un pregresso tesseramento presso una società ad essa affiliata, circostanza che preclude la possibilità di tesseramento per le società affiliate alla F.I.G.C.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il il calciatore sig. Anthony Marcel Wright omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, non potendosi tra l'altro invocare a discolpa la mancata conoscenza delle condizioni di tesseramento o la buona fede.

Ne deriva pertanto la responsabilità oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

squalifica per tre gare a carico del sig. Anthony Marcel Wright (Calciatore della società A.S.D. F.C. Motta 2011 all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. F.C. Motta 2011.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore Dott. Gianfranco Vallelunga Il Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 26/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cottone Domenico (Presidente della Società A.S.D. Marsala Calcio all'epoca dei fatti); società S.S.D. Marsala Calcio

Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato Eccellenza

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 7609/254 del 30/12/2020:

- il sig. Cottone Domenico, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., della violazione dell'art.4 comma 1 del C.G.S. e dell'art.31 commi 6 e 7 del C.G.S., in relazione con l'art.94 ter, comma 11 delle NOIF, per avere omesso di provvedere al pagamento della somma di € 9.800,00 al calciatore Maraucci Maurizio, come statuito dalla Commissione Accordi Economici e pubblicata col Comunicato n.7 del 03/07/2020 e notificata a mezzo Pec in data 03/07/2020:
- la società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. a titolo di responsabilità diretta ex art.6, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante all'epoca dei fatti.

Fissata l'udienza dibattimentale è comparso l'attuale Rappresentante Legale pro-tempore della S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., mentre non è comparso il Sig. Cottone Domenico, benché regolarmente convocato, né lo stesso, nei termini, ha fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa.

Prima della formalità di apertura del dibattimento, il Rappresentante Legale pro-tempore ha formalizzato, ai sensi dell'art.127 C.G.S., l'applicazione delle sanzioni su accordo delle parti, come da separata istanza allegata al verbale, con la quale chiede applicarsi la sanzione dell'ammenda di € 350,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale, vista la superiore istanza, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, dispone applicarsi la sanzione pattuita come da dispositivo.

Dispone procedersi oltre nei confronti del sig. Domenico Cottone.

La Procura Federale insiste nei motivi di deferimento e chiede applicarsi la sanzione di mesi sei di inibizione a carico del Sig. Cottone Domenico.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli atti allegati al deferimento ed in particolare la nota del 03/07/2020 della Commissione Accordi Economici con la quale il Marsala Calcio è stato condannato al pagamento in favore del Sig. Maurizio Maraucci della somma di € 9.800,00;

che detta decisione è stata notificata a mezzo Pec al Marsala Calcio in data 03/07/2020; che in violazione della disposizione dell'articolo 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. la suddetta somma è stata pagata solo in data 30/11/2020 come da liberatoria sottoscritta dal Sig. Maurizio Maraucci e quindi oltre i trenta giorni previsti;

ritenuta accertata la responsabilità in capo al Sig. Domenico Cottone n.q. di Presidente pro-tempore della S.S.D. Marsala Calcio a.r.l., va accolta la richiesta formulata dalla Procura Federale ed allo stesso va applicata la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

inibizione per mesi sei a carico del sig. Cottone Domenico (Presidente, all'epoca dei fatti, della società S.S.D. Marsala Calcio;

applica, su accordo delle parti, a carico della società S.S.D. Marsala Calcio a.r.l. l'ammenda di € 350,00 e punti uno di penalizzazione da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.

Avverte la società che il pagamento dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni trenta successivi alla pubblicazione della decisione e che in caso di inottemperanza il suddetto accordo sarà revocato e si procederà per le vie ordinarie.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 gennaio 2021

IL SEGRETARIO Maria GATTO IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA